

ce al limite suddetto i capitali assicurati, restituendo i premi versati in più, dedotta una semestralità.

hured

= Art. 4 delle Condizioni Generali di Lolizza =

Per limitare il massimale relativo al caso di morte per infortunio a £ 30.000 il primo periodo del 4° capoverso dell'art. 4 delle C. G. P. dovrebbe così modificarsi:

"In caso di morte dell'assicurato dovuto ad infortunio, esclusa ogni concausa, l'istituto, oltre alla somma stabilita dalle condizioni speciali di contratto, concede il pagamento di un'altra somma di pari ammontare, senza però superare, per tale pagamento supplementare, la cifra di £ 30.000.

= Art. 6 delle Condizioni Generali di Lolizza =

Si ritiene opportuno, in sede di elevazione del massimale a £ 50.000, proporre una integrale modifica semplificativa all'art. 6, introducendolo come elemento discriminante il capitale assicurato in luogo delle quote di premio mensile e rinunciando al criterio delle scadenze.

Pertanto la dizione dell'art. 6 dovrebbe